Comune di Eraclea Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/02/2021 Modificato con Deliberazione del Consigli Comunale n. 54 del 17/11/2023

Articolo 1 Oggetto	3
Articolo 2 Presupposto del canone	
Articolo 3 Soggetto passivo	3
Articolo 4 Commercio su aree pubbliche	3
Articolo 5 Criteri per la determinazione della tariffa	3
Articolo 6 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	3
Articolo 7 Determinazione delle tariffe annuali, giornaliere ed orarie	3
Articolo 8 Determinazione del canone	4
Articolo 9 Riduzioni del canone	4
Articolo 10 Occupazione per commercio itinerante	4
Articolo 11 Modalità e termini per il pagamento del canone	4
Articolo 12 Accertamenti - Recupero canone	5
Articolo 13 Sanzioni, interessi ed indennità	5
Articolo 14 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	6
Articolo 15 Autotela	6
Articolo 16 Riscossione coattiva	7
Articolo 17 Disposizioni finali	7

Articolo 1 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Eraclea.
- 2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992.
- 3. Il canone si applica in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019, ai prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 3 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 4 Commercio su aree pubbliche

- 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 5 Criteri per la determinazione della tariffa

- 1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza e alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione,
 - b) alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati;
 - c) alla durata dell'occupazione.

Articolo 6 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso in:
 - a) Zona 1- per le occupazioni e l'esposizione/diffusione dei messaggi pubblicitari siti in Eraclea Mare;
 - b) Zona 2- per le occupazioni e l'esposizione/diffusione dei messaggi pubblicitari siti nel resto del territorio comunale.

Articolo 7 Determinazione delle tariffe annuali, giornaliere ed orarie

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 841, della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa

- ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
- 2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria giornaliera. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
- 3. Si applica la tariffa giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione alla durata dell'occupazione (giorni ed ore) ed in ragione della superficie occupata. Per le occupazioni superiori a 9 ore si applica la tariffa giornaliera.
- 4. Sono demandati alla Giunta Comunale:
 - a) l'approvazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori a 5;
 - b) le tariffe da applicare per il calcolo del canone.
- 5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8 Determinazione del canone

- 1. Il canone dovuto si determina moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la superficie occupata e per la durata del periodo di occupazione.
- 2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 9 Riduzioni del canone

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 10 Occupazione per commercio itinerante

1. Lo svolgimento dell'attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di commercio.

Articolo 11 Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va pagato entro il 31/03. Qualora l'importo del canone superi Euro 600,00.= è consentito il versamento in 2 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione o entro il 31/03 e la seconda entro il 30/6.
- 2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/03. Per importi superiori a Euro 1.000,00.= è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, o entro il 31/03 e le restanti tre rate

- scadenti il 31/05 31/07 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
- 3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 12 Accertamenti - Recupero canone

- 1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 provvedono il Responsabile delle Entrate nonché altri dipendenti del Comune cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto nel verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
- 3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi all'ufficio Tributi/Entrate comunale per gli atti di competenza.
- 4. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019.

Articolo 13 Sanzioni, interessi ed indennità

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dall'art.1, comma 821, della Legge n. 160/2019.
- 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata maggiorata del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992.
- 3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 4. Nei casi di mancato o parziale versamento del canone alle prescritte scadenze, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% all'importo dovuto e non versato.

- 4 bis Per i versamenti effettuati con un ritardo:
 - a) non superiore a quindici giorni si applica la sanzione pari al 1% per ciascun giorno di ritardo;
 - b) superiore a quindi giorni ma non superiore a novanta giorni di applica la sanzione del 15%;
 - c) superiore a novanta giorni si applica la sanzione del 30%.
- 4 ter Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento e sempre che non sia stato notificato un avviso di accertamento esecutivo o un verbale di violazione alle norme del presente regolamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 472/97 e degli interessi.
- 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali, considerando ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 14 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 15 Autotela

- 1. L'utente può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo presentando apposita istanza motivata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
- 2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 16 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019.

Articolo 17 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2024